



Policy Whistleblowing



Sommario

| | |
|--|--|
| Storico delle modifiche | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 1 PREMESSA..... | 3 |
| 2 LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI ALLE NORME | 4 |
| 3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | 6 |
| 4 Allegati..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |

Policy Whistleblowing

1 PREMESSA

1.1. WHISTLEBLOWING

La Direttiva UE sul Whistleblowing 2019/1937, entrata in vigore in tutta Europa il 17 dicembre 2021, mira a garantire un elevato standard di tutela, nei confronti di tutti coloro che denunciano delle violazioni del diritto dell'Unione Europea.

Con il recepimento della Direttiva, negli ordinamenti degli Stati membri, è stato introdotto l'obbligo, per le aziende operanti nell'Unione Europea, di adottare un sistema di segnalazione interno.

È stato anche previsto un allargamento della definizione di segnalante (in inglese "whistleblower"), garantendo la possibilità di denunciare sospetti di atti illeciti non solo per i diretti collaboratori, ma anche per clienti, fornitori, partner commerciali, e altri stakeholder esterni.

1.2. COS'È UN SISTEMA DI SEGNALAZIONE?

I dipendenti, i fornitori, i clienti, i partner e gli altri stakeholder esterni possono denunciare sospetti di violazioni del diritto dell'Unione Europea - come frode, riciclaggio di denaro, corruzione, mancata protezione dei dati personali e qualsiasi tipo di discriminazione - servendosi di un sistema di comunicazione, che deve essere implementato internamente all'azienda.

Il sistema di segnalazione può prevedere l'utilizzo di molteplici canali (ad esempio: un canale online, una linea telefonica dedicata, una casella postale cartacea o altro). Il dotarsi di un sistema interno di segnalazione, rappresenta anche un vantaggio per le aziende che ne facciano un uso consapevole e strategico.

Per Cofidis SA, l'aver adottato un efficace sistema di whistleblowing, è considerato un passo importante per assicurare un migliore rispetto dei principi di trasparenza e d'integrità nella propria attività, nonché un utile alert per intercettare comportamenti scorretti e/o illeciti, adottando così le opportune azioni correttive.



2 LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI ALLE NORME

Pertanto, Cofidis, anche nel rispetto del Codice Deontologico del Gruppo, ha istituito un canale interno per la segnalazione di eventuali violazioni alle norme che regolano l'attività di Cofidis, consentendo, agli aventi diritto, la possibilità di segnalare violazioni di cui siano venuti a conoscenza o che sospettano siano in corso. Le segnalazioni saranno gestite conformemente alla Politica di Gruppo regolata dal Codice Deontologico come di seguito riportato.

2.1 CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE

L'accesso al canale di segnalazione è disponibile a chi rientra in una delle seguenti categorie:

- dipendenti, indipendentemente dalla forma contrattuale, incluso il personale con contratto di somministrazione lavoro, gli stagisti, i consulenti che prestano la loro attività presso Cofidis e i collaboratori che operano sulla base di rapporti che comportano il loro inserimento nell'organizzazione aziendale;
- fornitori;
- consulenti esterni alla struttura organizzativa di Cofidis;
- ex dipendenti che abbiano svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo;
- liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo.

Il canale è disponibile anche per chi non rientri ancora in una delle categorie sopra (qualora la violazione sia avvenuta nel corso del processo di selezione) e di chi non abbia più rapporti con Cofidis (qualora la violazione sia avvenuta quando il rapporto era ancora in essere).

Cofidis gestirà, ove possibile, anche eventuali segnalazioni provenienti da soggetti diversi da quelli sopra indicati.



2.2 COSA È POSSIBILE SEGNALARE

Tramite i canali di whistleblowing possono essere segnalate le violazioni delle norme esterne e interne a Cofidis, con particolare riferimento a:

- corruzione;
- riciclaggio di denaro;
- conflitto d'interessi;
- violazione della normativa sulle sanzioni finanziarie;
- violazione delle leggi antitrust;
- molestie;
- bullismo;
- frode;
- uso improprio di dati riservati dei clienti e dell'Azienda;
- violazione del Codice Etico e/o del Codice di Condotta.

2.3 COSA NON È POSSIBILE SEGNALARE

- presunte inefficienze organizzative (difficoltà di contatto);
 - rimostranze, dicerie, lamentele, reclami, contestazioni;
 - rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del soggetto segnalante,
- anche in caso di denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, al rapporto con i colleghi o con il superiore gerarchico e le segnalazioni di violazioni se sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti settoriali, come l'ipotesi di licenziamento illegittimo.



3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

3.1 COME FARE LA SEGNALAZIONE

Il soggetto segnalante può effettuare una segnalazione interna tramite la piattaforma dedicata di Cofidis SA, che è sempre accessibile: 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

La piattaforma garantisce la riservatezza del soggetto segnalante, dei fatti e dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Tutte le informazioni, comprese le informazioni personali, sono crittografate, il segnalante può scegliere di rimanere anonimo.

La segnalazione deve può essere fatta collegandosi a: [Cofidis SA | Home \(integrityline.com\)](https://www.cofidis.it)

Il segnalante, una volta che ha avuto accesso alla piattaforma per effettuare la segnalazione, deve seguire le indicazioni di compilazione, fornite dalla piattaforma.

Il segnalante deve in prima battuta scegliere se è una segnalazione di competenza delle Risorse Umane, quindi è chiesto che riporti le seguenti informazioni:

- giorno o il periodo, anche indicativo, in cui si è verificato l'evento;
- dove si è verificato l'evento;
- i presunti responsabili o chi sono i soggetti coinvolti nei fatti che sta segnalando;
- in quale direzione/servizio/settore si è verificato l'evento;
- se il segnalante lavora in Cofidis;
- descrizione chiara l'evento a cui si è assistito o si è venuti a conoscenza e che si sta segnalando.

È opportuno indicare anche eventuali soggetti terzi coinvolti o che possono essere a conoscenza dei fatti o che sono stati potenzialmente danneggiati.

Viene altresì chiesto al segnalante di inserire i propri dati.

Chi fa la segnalazione deve creare una password e salvare il numero della segnalazione generato dal sistema, che dovranno essere utilizzati dal segnalante per collegarsi alla piattaforma attivare il canale di dialogo con Cofidis e ricevere, attraverso la mail sicura presente nella piattaforma, i riscontri previsto, come la presa in carico, la chiusura e le eventuali richiesta di chiarimento. Questo canale di comunicazione è l'unico previsto per la gestione della segnalazione.

3.2 SEGNALAZIONI ANONIME

Cofidis attraverso il sistema di segnalazione, ai sensi della normativa vigente, permette di fare la segnalazione anche in forma anonima.



Il segnalante, una volta caricate le informazioni necessarie a descrivere i fatti che intende segnalare, può scegliere di restare anonimo o no, in questo caso non dovrà inserire anche i propri dati.

È possibile fare la segnalazione registrando un messaggio vocale, in questo caso la voce del segnalante viene modificata dalla piattaforma, per poterne garantire l'anonimato.

3.3 COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI

I responsabili della gestione delle segnalazioni, sono il servizio Compliance e Risk Management e la Direzione delle Risorse Umane.

I soggetti designati da Cofidis, per la gestione delle segnalazioni, potranno contattare il segnalante (attraverso il sistema di @ presente nel sistema) oltre che per dare i riscontri alla segnalazione, anche per chiedere ulteriori informazioni, chiarimenti per poter effettuare le analisi necessarie.

Per completare l'attività di istruttoria e gestione interna potranno essere coinvolti altri servizi. Nell'attività di approfondimento e analisi non saranno coinvolti i segnalanti.

Il segnalante, collegandosi alla piattaforma (utilizzando la password e codice della segnalazione attribuito al momento della segnalazione), riceverà tramite mail, entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione, l'avviso di ricevimento, e entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento la comunicazione sull'esito dell'istruttoria e sulle eventuali misure adottate o in corso di adozione.

In caso di segnalazioni rese in modo anonimo, Cofidis avrà possibilità più limitate di svolgere indagini efficaci, per l'impossibilità di avere un confronto diretto col segnalante. Pertanto, in questo caso è particolarmente importante che le segnalazioni siano chiare, dettagliate e il più possibile circostanziate, per facilitare i necessari approfondimenti.

Nel caso in cui uno dei responsabili della gestione delle segnalazioni su indicati si trovi in una situazione di conflitto di interessi, sia cioè anche oggetto della segnalazione o sia comunque coinvolto o interessato dalla segnalazione, la stessa verrà gestita dall'altro soggetto designato.

3.4 TUTELA PER IL SOGGETTO SEGNALANTE

Cofidis si impegna a proteggere i segnalanti e le altre persone coinvolte, ma estranee ai fatti, da possibili ritorsioni.

Chi pone in essere condotte ritorsive, discriminatorie o sleali nei confronti del segnalante e degli altri coinvolti nella segnalazione potrà essere sottoposto, se ve ne sono i presupposti, a procedimento



disciplinare.

In particolare sono tutelati:

- l'identità del soggetto segnalante e dei soggetti coinvolti della segnalazione, nonché le informazioni raccolte da tutti i destinatari della segnalazione sono trattate come strettamente confidenziali;
- la documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale e viene trattata ed archiviata nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", al termine della procedura i dati relativi alla segnalazione saranno oggetto di anonimizzazione;
- il soggetto segnalante è tutelato da eventuali forme di discriminazione diretta o indiretta, di ritorsione o minacce derivanti dalla segnalazione come disciplinato dalla normativa vigente.

Nel caso la segnalazione risulti palesemente infondata, sarà possibile intervenire nei confronti del segnalante (se identificato o identificabile), con procedimenti sanzionatori, compresa, nel caso ce ne siano i presupposti, alla denuncia per diffamazione.

3.5 SEGNALAZIONI ESTERNE

In attuazione del Decreto Lgs. 24/23, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) è stata identificata come autorità preposta alla ricezione e gestione delle segnalazioni esterne, pure in forma anonima.

Il Segnalante può fare una segnalazione esterna ad ANAC se ricorra una delle seguenti condizioni:

- non sia stato attivato il canale di segnalazione interno o non sia attivo, o risulti non essere conforme a quanto previsto dalla normativa;
- sia stata già fatta una segnalazione interna cui non sia stato dato seguito;
- ci siano fondati motivi di ritenere che, se fosse fatta una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la segnalazione potrebbe comportare un rischio di ritorsione;
- ci sia il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può rivolgersi ad ANAC anche per segnalare atti ritorsivi conseguenti ad una segnalazione.

Le segnalazioni esterne all'ANAC devono essere fatte seguendo le istruzioni indicate sul sito dell'ANAC.



3.6 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- sia stata fatta una segnalazione interna ed esterna o anche solo una segnalazione esterna cui non sia stato dato riscontro nei termini stabiliti;
- ci sia il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ci sia il fondato motivo di ritenere che, la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito, come nel caso, si ritenga che, le prove potrebbero essere o distrutte o occultate o che, chi ha ricevuto la segnalazione, sia colluso con l'autore della violazione o direttamente coinvolto nella violazione stessa.